



# COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

## AREA 4 - VIGILANZA

### Ordinanza n. 28 del 22/07/2025

#### **OGGETTO:**

**DIVIETO VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI DI VETRO, IN BOTTIGLIE O ALTRE CONFEZIONI DI VETRO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI RILEVANTE IMPATTO LOCALE , INSERITE NELL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE DI APERTURA COC N. 27 DEL 17.07.2025**

#### **IL SINDACO**

**Premesso che** nel calendario unico delle manifestazioni estive 2025 approvato con verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 27.05.2025 sono inseriti eventi da considerare di rilevante impatto locale in quanto potrebbero comportare grave rischio per la pubblica incolumità in ragione delle caratteristiche dell'evento di contenuta durata temporale e di vasto impatto sul territorio comunale ;

**Valutato** che le manifestazioni che necessitano di specifiche attenzioni e tutele atte a prevenire pericoli per l'incolumità pubblica siano quelle sottoindicate:

24-25 e 26 luglio 2025. Festeggiamenti in onore di San Giacomo e Sant'Anna;

31 Luglio 2025 – Concerto Zero Assoluto;

12, 13 e 14 settembre 2025 – 67<sup>a</sup> edizione della Festa dell'Uva

**Ritenuto che** i suddetti eventi potrebbero richiamare un notevole afflusso di persone potenzialmente indotte al consumo di bevande alcoliche e non alcoliche ;

**Rilevato che**, dall'esperienza di eventi di tale portata :

la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro potrebbe costituire un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare, ancor più se frammentati;

il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, potrebbe arrecare danno al decoro cittadino e costituire un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

**Ritenuto quindi** opportuno, al fine di prevenire atti che possano ledere il decoro urbano nonché arrecare danni a cose ed offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento delle manifestazioni in programma, provvedere a vietare la vendita da asporto di

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da giuliano galiffi e stampato il giorno 22/07/2025 da Valeria Amatucci.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

bevande in contenitori di vetro o materiali simili, fermo restando il divieto generale di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

**Visto** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare:

l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;

l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

**Vista** la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: *“Decreto Legge 06/07/2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura- Circolare esplicativa”* nella quale si legge, fra l'altro, che “ ... eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;

**Visto** l'art.54 comma 2, del D.lgs 18/08/2000 n. 267 (TUEL), così come modificato dal D.L. n.92/2008 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Vista** la Legge 689/81 e successive modifiche introdotte dalla legge 125/2008 e dallo stesso D.lgs18/08/2000 n.267 (TUEL), in materia di sanzioni edittali;

**Vista** la L.R. Abruzzo n. 23 del 31.07.2018 in materia di commercio;

### **ORDINA**

Nel territorio comunale, in tutte le aree interessate dai pubblici spettacoli sottoindicati:

Frazione Montone. 24 - 25 e 26 luglio 2025. Festeggiamenti in onore di San Giacomo e Sant'Anna ;

Piazza Saliceti e centro cittadino - 31 Luglio 2025 – Concerto Zero Assoluto;

Centro cittadino 12,13 e 14 settembre 2025 – 67<sup>a</sup> edizione della Festa dell'Uva

per motivi di tutela della sicurezza urbana, nonché per prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità:

- 1. È VIETATA la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici;**
- 2. È VIETATA la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale ;**
- 3. È VIETATO, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) nell'area della manifestazione.**

**È CONSENTITA esclusivamente la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita.**

### **SANZIONI**

I trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza incorrono nella sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 516,00 (Pagamento in Misura Ridotta € **50,00**) - Gli organi di Polizia Giudiziaria possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da giuliano galiffi e stampato il giorno 22/07/2025 da Valeria Amatucci.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria (art.13 legge 689/1981)

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia pubblicata e trasmessa alla Prefettura, alla Questura, alle FF.OO e notificata agli esercizi di somministrazione esistenti nell'area dell'evento.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al Prefetto di Teramo, quale Autorità sovraordinata;
- ovvero, entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- ovvero, entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li 22/07/2025

Sindaco  
galiffi giuliano  
(documento sottoscritto digitalmente)



# COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

- Provincia di Teramo -

Settore AREA 4 - VIGILANZA

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

## Ordinanza del Responsabile di Area n. \_\_\_ del 22/07/2025 Reg. Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 22/07/2025 al n.28

### OGGETTO:

**DIVIETO VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI DI VETRO, IN BOTTIGLIE O ALTRE CONFEZIONI DI VETRO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI RILEVANTE IMPATTO LOCALE , INSERITE NELL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE DI APERTURA COC N. 27 DEL 17.07.2025**

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune dal 22/07/2025 al 21/08/2025.

Mosciano S.A. ,li 22/07/2025

L'addetto  
Amatucci Valeria  
(documento sottoscritto digitalmente)